

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri reca una serie di modifiche al precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2006, n. 179, con il quale è stata disciplinata la nuova organizzazione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri".

Per ciò che riguarda gli aspetti di natura tecnica, si premette che tutte le disposizioni sono prive di riflessi finanziari, sia in quanto si tratta di mere disposizioni correttive di talune previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, sia in quanto questo assunto costituisce un preciso ed inderogabile limite cui doveva e deve attenersi il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 181 del 2006.

Si evidenzia, a tale proposito, che già la precedente versione del decreto – di cui la presente costituisce mera integrazione formale segnatamente in relazione ad aspetti riguardanti la distribuzione delle competenze tra i due dicasteri delle infrastrutture e dei trasporti – è stata debitamente bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato in ragione della riconosciuta ottemperanza al vincolo di invarianza della spesa emersa a seguito dell'esame dei prospetti dimostrativi a suo tempo presentati (cfr. nota DRGS n. 95401 del 7 luglio 2006) nonché, come è noto, registrata alla Corte dei Conti e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2006, n. 179 proprio previa positiva verifica dell'assenza di effetti finanziari.

Nella sostanza, con le innovazioni introdotte dal presente decreto non si provvede in alcun caso all'introduzione di nuove strutture od uffici ma alla mera redistribuzione di alcune delle competenze già ripartite dai precedenti strumenti regolamentari, al fine di migliorare la funzionalità degli uffici dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti avuto riguardo alle specifiche attribuzioni ad essi demandate, comunque in assenza di aggravii

finanziari per la finanza pubblica.

Si fornisce di seguito, ad ogni buon conto, la puntuale illustrazione delle modificazioni apportate che consente di apprezzarne la completa neutralità finanziaria.

Il testo del decreto in esame è formato da un articolo unico che reca correzioni al decreto presidenziale già richiamato.

In particolare:

La lettera a) apporta due modifiche:

con la prima viene sostituita la lettera b) dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, prevedendosi il concerto del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti per la redazione di tutti i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani della mobilità. Con la seconda correzione si modifica la lettera d) del citato articolo 1, chiarendo che al Ministero delle infrastrutture sono trasferite anche le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di interventi infrastrutturali in materia di logistica. La modifica si limita ad esplicitare meglio il precedente testo che, nel definire l'ambito delle competenze del Ministero delle infrastrutture, contemplava un generico riferimento alla logistica, ora più puntualmente ricondotto nell'alveo delle generali competenze in materia infrastrutturale di tale Ministero.

La lettera b) interviene sull'articolo 2:

con la prima modifica viene sostituita la lettera a) dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, meglio esplicitando l'attribuzione al Ministero dei trasporti della competenza per la redazione di tutti i piani di settore per i trasporti compresi i piani urbani della mobilità, in maniera del tutto simmetrica a quanto sopra evidenziato per il Ministero delle infrastrutture.

Il secondo intervento correttivo incide sulla lettera b) del medesimo articolo 2 chiarendo che al Ministero dei trasporti spetta il concerto per quanto di competenza sugli atti di programmazione degli interventi del Ministero delle infrastrutture. Anche in questo caso, si

mette in evidenza la chiara relazione di reciprocità esistente tra le rispettive sfere di competenza, e conseguenti attribuzioni dei due Ministeri tutte le volte che attengano ad ambiti che denotino una certa interferenza, frutto dell'applicazione dei criteri di riparto delineati nel decreto legge n. 181 del 2006.

La lettera c) sopprime il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, nel quale si rinviava al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione per la disciplina del trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture. In realtà, tale rinvio appare non coerente con il complesso della disciplina in materia, considerato che per la complessiva disciplina degli uffici di diretta collaborazione del predetto Ministero delle infrastrutture, fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, ai sensi dell'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione integralmente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, e cioè del regolamento corrispondente adottato immediatamente prima che il Ministero dei lavori pubblici confluisse nel Ministero delle infrastrutture e trasporti. Le stesse ragioni di sistematico rinvio organico alla disciplina di settore rinvenibile nell'ultimo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione immediatamente anteriore alla soppressione del predetto Ministero dei lavori pubblici impongono ora di non alterare o smentire, seppure in parte, tale processo (peraltro necessariamente limitato nel tempo a quanto strettamente necessario a colmare il periodo che separa dalla adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture).

La lettera d) introduce una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto in esame.

In particolare, con la prima, che interviene nell'ambito della definizione dell'organizzazione del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, viene inserito il rinvio al comma 3 del successivo articolo 6. Tale rinvio si rende necessario in quanto il citato articolo 6 risulta modificato dall'attuale provvedimento normativo che dispone l'attribuzione al Dipartimento

per i trasporti terrestri personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti, del sessanta per cento degli uffici dirigenziali non generali della direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali di istituto ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 21 luglio 2004. n. 184.

Con la seconda modifica si provvede a correggere un mero refuso.

Nella successiva correzione si dispone che la divisione IV, attualmente ricompresa all'interno della Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri, non afferisca più al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali del Ministero delle infrastrutture ma continui a fare capo al sopra indicato Dipartimento del Ministero dei trasporti.

Nella quarta modifica si apportano correzioni alla lettera b) del comma 4 del medesimo articolo prevedendo nello specifico: a) la soppressione del numero 1) che trasferiva, per quanto di competenza, al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici la divisione terza della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti; b) la riformulazione della declaratoria delle competenze della divisione quarta della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri oggetto di trasferimento al Ministero delle infrastrutture; c) l'espunzione della divisione 6 (impianti a fune) che era stata trasferita, per quanto di competenza, al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture, dalla Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri, del Ministero dei trasporti.

La quinta correzione interviene sulla lettera c) del comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006. In particolare si dispone: a) che la divisione quinta della Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti non sia più trasferita al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture; b) la nuova definizione delle competenze della divisione sesta della predetta Direzione del medesimo Dipartimento.

Come si può notare, nel complesso, si tratta di una serie di modifiche tutte volte a dare compiuta e più puntuale attuazione al criterio di riparto delle competenze tra i due Ministeri interessati identificando in maniera univoca le strutture organizzative per le quali va disposto un esito diverso rispetto a quanto originariamente accertato nel predetto decreto in data 5 luglio 2006. Anche in questo caso, però, nessun riflesso di sorta di carattere finanziario può derivare da tale ridefinizione del perimetro di riconoscimento degli uffici afferenti all'uno o all'altro Ministero.

La lettera e) introduce una serie di modifiche all'articolo 6:

a) in primo luogo si dispone che al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti vengano attribuiti, in misura pari al sessanta per cento del totale, gli uffici dirigenziali generali e gli uffici dirigenziali non generali della direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali e della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali di istituto. Contestualmente viene chiarito che nell'attribuzione di tali uffici verranno anche previste le relative competenze al fine di rendere operative le strutture di entrambi i dicasteri. Viene disposto, altresì, che al medesimo Dipartimento, per quanto di competenza ed in coerenza con quanto stabilito agli articoli 1, 2 e 5, afferiscono i seguenti uffici dirigenziali non generali già individuati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, articolo 5, comma 4:

1) presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi i seguenti uffici dirigenziali non generali:

- Divisione 3 - Tecnica e sicurezza del trasporto ferroviario locale interventi e finanziamenti, che assume la denominazione di *Interventi per la gestione del servizio di trasporto ferroviario locale e finanziamenti nel settore ferroviario locale*, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale ed ai compiti di cui all'articolo 2 del presente decreto;

- Divisione 6 - Impianti a fune, che assume la denominazione di *Trasporto mediante*

impianti a fune;

2) presso la Direzione generale del trasporto ferroviario, la Divisione 5 - Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza, che assume la denominazione di *Attività ispettive e Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza del trasporto ferroviario*.

I restanti compiti, già rientranti nell'ambito delle competenze delle strutture dirigenziali non generali di cui al presente comma trasferiti al Ministero delle infrastrutture, afferiscono al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici Ufficio generale del Dipartimento.

b) nel comma 4, numero 3 lettera a) si ribadisce quanto già affermato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006 e cioè che, in sede di trasferimento delle strutture dirigenziali non generali, ad esse si accompagni il trasferimento funzionale delle risorse occorrenti per l'esercizio delle relative attribuzioni.

c) nel medesimo articolo 6 al comma 4, dopo il numero 3 viene aggiunto un ulteriore numero in forza del quale al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti vengono trasferite le risorse occorrenti al disbrigo degli affari concernenti il personale, il bilancio, l'informatica ed i servizi generali, a tal fine avvalendosi in quota proporzionale alle necessità ed ai progetti in corso tenuto conto, ove possibile, dei ruoli di provenienza delle risorse già incardinate nella Direzione generale del personale, il bilancio ed i servizi generali, nonché della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali.

Tale previsione, parallelamente a quanto riconosciuto con la modifica apportata all'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, sopra illustrata, risponde all'evidente esigenza di garantire che presso ciascuno dei due Ministeri siano operanti autonome strutture in grado di assicurare la gestione del personale, dei servizi generali e dei sistemi informativi e statistici Per garantire tale esito, lungi dalla creazione - non consentita in questa sede - di nuovi uffici o posizioni dirigenziali, si prevede che, per la trattazione dei relativi affari, il Ministero al quale non

afferiscono le corrispondenti Direzioni generali già individuate nell'ambito dell'assetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (e cioè, nel caso di specie, il Ministero dei trasporti), si avvalga del personale proveniente dalle citate Direzioni generali in proporzione all'incidenza delle medesime questioni sul totale dei corrispondenti affari dei due Ministeri. Ne è derivato un criterio di riparto, in particolare, in ragione del sessanta per cento del totale per il Ministero dei trasporti, tenuto conto del contingente di personale interessato e della rilevanza delle afferenti questioni in esame.

d) l'ultima modifica prevede l'aggiunta di un comma che dispone l'attribuzione al Ministero dei trasporti dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (struttura dirigenziale generale già individuata ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 con le connesse strutture di carattere dirigenziale non generale individuate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005) per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006. I restanti compiti indicati dall'articolo 16, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica predetto e dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, per quanto di competenza afferiscono all'Ufficio generale del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici. I competenti uffici dei due Ministeri esercitano le funzioni ed i compiti di cui al presente comma di comune intesa.

Tale esito deriva dal riconoscimento della peculiarità connessa ai compiti cui provvede il citato Ufficio. Ovviamente, peraltro, resta impregiudicato che il riconoscimento della pertinenza della citata struttura dirigenziale al Ministero dei trasporti si accompagna al corrispondente riconoscimento dei compiti funzionali dello stesso purché corrispondenti a quanto precisato nell' articolo 2 del decreto e, quindi, per i compiti propri dello stesso Ministero dei trasporti, mentre per i compiti riconducibili a quanto delineato ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006 relativamente al Ministero delle infrastrutture, ovviamente, le relative attribuzioni sono esercitate dall'Ufficio generale del Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici

Come si può notare, nel complesso tutte le disposizioni illustrate e contenute nel presente decreto rispondono esclusivamente all'univoca esigenza di assicurare puntuale corrispondenza tra il provvedimento ricognitorio del riparto di uffici e strutture tra i Ministeri interessati e i criteri di riparto delle competenze, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6 del decreto legge il 181 del 2006. Da nessuna delle disposizioni contenute nel presente decreto, quindi derivano oneri o effetti finanziari di sorta, iscrivendosi a pieno titolo nel medesimo solco delle corrispondenti disposizioni del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, rispetto al quale - come illustrato - si limitano a ridefinire talune collocazioni di strutture dirigenziali generali o non generali al solo fine di assicurare in questo modo garantita corretta proiezione dei criteri di riparto delle competenze sopra indicati.